

Repertorio Spec. n. .... del ...../2023

imposta di bollo assolta in modo virtuale

Rif. determinazione dirigenziale n. .... del .....

COMUNE DI VENEZIA

5

**AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI**

**CONTRATTO DI APPALTO**

**C.I. 14996 - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA SUD 2024 -**

Intervento di restauro della balaustra presso Riva del Buso lato ponte di

Rialto – **CUP: F77H24000280001 CIG BA56B75BC4**

10

**TRA:**

a) Paolo Pagnin

in qualità di legale rappresentante dell'impresa LITHOS Srl con sede in Dorsoduro 2272 Venezia.

15 Domicilio fiscale: Dorsoduro 2272 Venezia Codice fiscale n.: 01998860272.

che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore».

b) Alberto Chinellato

20 che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI VENEZIA**, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole – Mobilità Acqua,, domiciliato, per la carica, in San Marco n. 4137  
25 - 30124 Venezia - Codice fiscale n.: 00339370272, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 – Venezia.

Codice fiscale n.: 00339370272.

#### PREMESSO

30

-che, in seguito a richiesta di offerta, con Determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ del Dirigente del Settore \_\_\_\_\_, i lavori sono stati aggiudicati, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1  
35 lett. a) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., all'anzidetto appaltatore, per l'importo complessivo di € 45.859,20= (o.f.e.) come di seguito specificato, in seguito all'offerta di ribasso pari al 3,00%, sul prezzo a base di offerta;

-che, ai sensi della misura C\_14 della sottosezione Rischi corruttivi e  
40 Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, si dà atto che non si è reso necessario effettuare la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e i contenuti del capitolato d'appalto in quanto il suddetto capitolato non è stato redatto.

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

45 Le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo 1. Oggetto del contratto**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono qui integralmente richiamate.

50 2. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si

impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

## **Articolo 2. Condizioni generali di contratto**

55 1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

60 2. Per la parte di lavoro a corpo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta resta fisso e invariabile. Per tutto quanto non diversamente previsto:

a) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a corpo", la  
65 combinazione più favorevole alla Stazione appaltante tra i prezzi unitari offerti dall'appaltatore risultanti dalla Lista per l'offerta, eventualmente rettificati dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e i prezzi unitari integranti il progetto posto a base di gara depurati dal ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario;

70 b) per i lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella lista per l'offerta, i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a misura".

3. il computo metrico estimativo, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del  
75 Codice dei Contratti, sono parte integrante del contratto. Tuttavia non costituiscono vincolo contrattuale le quantità esposte nel computo

metrico estimativo, per le quali vale quanto previsto all'articolo 2,  
comma 2, né lo costituiscono i prezzi unitari esposti nello stesso  
computo metrico estimativo, per i quali vale quanto previsto al  
80 precedente comma 2.

### **Articolo 3. Ammontare del contratto.**

1. L'importo contrattuale ammonta ad €45.859,20= di cui:

a) € 44.484,20= per lavori veri e propri a misura;

b) € 1.375,00= quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

85 2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la  
liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell'Allegato I.7 al d.lgs. n.  
36/2023, per cui i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara,  
desunti:

90 - dal Prezzario della Regione del Veneto approvato con delibera di  
Giunta regionale n. 571 del 29 maggio 2025 (pubblicata nel BUR n. 68  
del 30 maggio 2025),

- dall'elenco dei Nuovi Prezzi con l'applicazione del ribasso offerto  
dall'appaltatore,

95 costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari  
contrattuali.

4. L'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee,  
desunto dal computo metrico estimativo , ammonta ad € 45.859,20 per  
la categoria OS2-A.

100 **Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione  
del cantiere.**

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori, presso gli uffici del Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole, Mobilità acqua;

105 2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati per stati di avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo quanto previsto ai successivi artt. 12 e 13.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, e dell'art. 3  
110 della legge 13 agosto 2010, n. 136, , sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, e ad operare sui conti correnti indicati nel summenzionato documento i signori Pagnin Paolo, Rigoni Michele, Boglione Elvira, come meglio identificati nella documentazione agli atti.

115 4. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma  
120 del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve garantire, per tutta la durata dell'appalto, la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

125 5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente

notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

## **TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI**

### 130 **Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.**

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula, in conformità a quanto statuito all'art. 3 comma 1 dell'Allegato II.14 del d.lgs. n. 36/2023.

#### **OPPURE**

135 1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna d'urgenza che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 17, comma 8

**[oppure]** comma 9 **[nel caso di "eventi oggettivamente**

**imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone,**

140 **animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio**

**storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata**

**esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara**

**determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è**

**destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti**

145 **dell'Unione europea"]** del Codice dei contratti.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 45 naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale definitivo di consegna dei lavori **[oppure]** dalla data del verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, ove quest'ultimo non abbia natura parziale.

### 150 **ART. 5 bis – Pari opportunità e inclusione lavorativa**

**1.** *In ottemperanza a quanto previsto dall'rt. 57 e dall'ivi richiamato allegato II.3 e solo per interventi pnc/pnrr in combinato disposto con 47*

155 commi 3 e 3 bis del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29  
luglio 2021 n. 108, l'appaltatore si impegna a consegnare alla stazione  
appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di  
genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna  
delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della  
formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di  
categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della  
160 Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e  
pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, nonché la  
certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una  
relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima  
legge. I predetti documenti dovranno essere altresì trasmessi alle  
165 rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere  
regionale di parità].

#### **Articolo 6. Penale per i ritardi e premio di accelerazione.**

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle  
170 opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione  
dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori  
viene applicata una penale pari a 0,5 per mille dell'importo contrattuale,  
corrispondente ad € 45.859,20=.
2. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti  
175 dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in  
ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli  
eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.
3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti trova  
applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa

180 dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie  
temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in  
proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della  
penale non può superare il 10% dell'importo dell'appalto, pena la  
facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno  
185 dell'appaltatore.

5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali  
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei  
ritardi.

6. Qualora l'appaltatore, non ottemperando all'obbligo previsto dall'art.  
190 57 , venendo meno all'impegno assunto in sede di offerta, assuma del  
personale necessario per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione  
di attività ad esso connesse o strumentali senza rispettare una quota  
pari ad almeno il 30% sia all'occupazione giovanile che a quella  
femminile, sarà applicata una penale pari allo 0,6 per mille del  
195 corrispettivo professionale, per ogni giorno di ritardo, che sarà  
trattenuta dal pagamento del saldo. Tale sanzione verrà applicata in  
caso di accertamento della violazione all'esito del controllo operato in  
sede di verifica di conformità sulle assunzioni effettuate.

#### **Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.**

200 1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori  
nei casi e con le modalità di cui all'art. 121 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e  
disposta con le modalità di cui all'art. 8 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n.  
36/2023, tra cui avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di  
altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione  
205 a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla  
redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 120 del

Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

210 3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere  
215 riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto  
220 senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

225 5. Alle sospensioni dei lavori come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

#### **Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri, quelli a lui imposti per  
230 legge, per regolamento o in forza del capitolato generale approvato con d.m. n.145/2000.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e, perciò, a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

235 b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del

240 certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per

245 l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

3. L'appaltatore è, altresì, responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del capitolato generale

250 d'appalto approvato con d.m. n.145/2000.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti

255 nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel

cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha  
260 il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

265 6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne  
270 la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato nonché quanto previsto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e dagli  
275 articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

7. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'art. 27.

#### **Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.**

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

280 2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata, per ogni categoria di lavorazione, secondo la misurazione in cantiere del lavoro

eseguito.

Il corrispettivo è determinato applicando l'importo contrattuale della  
relativa lavorazione per la singola misurazione effettuata del lavoro  
285 stesso.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono effettuate nelle modalità di cui  
all'art.12, comma 1, lett. b) dell'Allegato II.14 al D. lgs. 36/2023.

### **Articolo 10. Revisione dei prezzi**

290 1. Ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti, e dell'art. 3 Allegato II.2  
bis al medesimo Codice, la revisione dei prezzi va riferita alle prestazioni  
oggetto del contratto e viene applicata automaticamente dalla stazione  
appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando si registri una  
variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore  
295 alla soglia del 3 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal  
provvedimento di aggiudicazione ed opera nella misura del 90 per cento  
del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle  
prestazioni da eseguire.

2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di  
300 cui al comma 1, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione  
elaborati da ISTAT e dal medesimo pubblicati ai sensi dell'art. 60,  
comma 4, del Codice dei Contratti

1. Ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti e dell'art. 3 Allegato II.2  
bis al medesimo Codice, la revisione dei prezzi va riferita alle prestazioni  
305 oggetto del contratto e viene applicata automaticamente dalla stazione  
appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione

dell'indice sintetico calcolato in coerenza con la Sezione II dell'Allegato II.2 bis al Codice per gli appalti di lavori supera, in aumento o in diminuzione, la soglia del 3 per cento dell'importo del contratto quale  
310 risultante dal provvedimento di aggiudicazione e si applica nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. La stazione appaltante monitora l'andamento degli indici di cui all'articolo 60 del codice con cadenza annuale, comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici  
315 revisionali applicati all'appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione di cui all'art. 60, comma 3 del Codice dei Contratti.

320 3. Le clausole di revisione dei prezzi saranno applicate nei termini specificati dall'allegato II.2-bis al d. lgs. 36/2023.

#### **Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.**

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera,  
325 fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 60 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento, ferma restando la previsione di cui all'art. 3. co. 3, del  
330 presente contratto.

2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti

dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. n. 36/2023.

335 **Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.**

1. Ai sensi dell'art. 125 del Codice, è riconosciuta un'anticipazione del del prezzo, pari al 20% (venti per cento) (*eventuale fino al 30% se previsto dal CSA*) dell'importo contrattuale. Tale anticipazione verrà corrisposta, previa richiesta e costituzione della garanzia fideiussoria  
340 bancaria o assicurativa di cui al medesimo art. 125 del medesimo Decreto.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti [*eventuale, se vi è il CSA*] e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di  
345 avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 11 comma 6, del Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti.

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o  
350 retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori; sono inoltre fatte salve le eventuali ritenute provvisorie in seguito all'applicazione delle eventuali penali di cui all'articolo 6, che saranno contabilizzate in via definitiva e salvo conguaglio in sede di conto finale. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo  
355 percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

4. In deroga al comma 2:

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 117 comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di cui all'articolo 14, comma 1.

#### **Articolo 12 bis. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e

successive modifiche. L'Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i  
385 conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i, già indicati nell'apposita dichiarazione in sede di offerta. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

390 2. Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R ovvero mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata,  
395 salvo in ogni caso il risarcimento dei danni patiti.

3. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto  
400 2010, n. 136. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

4. L'Appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o  
405 a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra

quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Appaltatore si impegna  
altresì ad effettuare sui conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti  
dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al  
410 presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto  
2010, n. 136 od eventuali successive e/o modifiche.

5. Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione  
dell'articolo 25 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con  
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di  
415 fatturazione elettronica.

6. La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A  
"Formato della fattura elettronica" del d.m. n. 55 del 3 aprile 2013,  
dovrà essere intestata e indirizzata a Comune di Venezia, San Marco  
4136 - 30124 Codice Fiscale 00339370272 - P.IVA 00339370272 -  
420 Codice univoco di riferimento UFWX64. La fattura elettronica deve  
essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 d.l. n.  
6/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il  
concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura  
elettronica i codici CUP (ove previsto) e CIG riportati nell'oggetto;  
425 l'omessa indicazione dei predetti codici/del predetto codice comporta  
l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della  
fattura.

7. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla  
stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
430 della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria  
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità

finanziaria.

### **Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.**

1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli  
435 di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini, spettano all'appaltatore  
gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini  
di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.  
231, all'articolo 125 del Codice ed agli articoli 29 e 30 del capitolato  
generale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000.

440 2. Decorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate  
di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il  
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto  
contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460  
del codice civile.

### **Articolo 14. Regolare esecuzione, gratuita manutenzione.**

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di  
cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del certificato di  
regolare esecuzione.

2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine  
450 perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere  
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla  
data dell'emissione e dev'essere approvato dalla stazione appaltante; il  
silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine  
di due anni equivale ad approvazione.

455 3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore  
risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili,

purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione  
460 e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### **Articolo 15. Risoluzione del contratto.**

465 1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante pec o ovvero lettera raccomandata A/R con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

470 b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli  
475 infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da  
480 pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche

parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

485 i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 81/08;

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o  
490 cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 *ter* del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### 495 **Articolo 16. Controversie.**

1. La definizione delle controversie avverrà secondo la procedura prevista dall'art. 210 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i, ove ne ricorrano i presupposti. Negli altri casi può farsi ricorso a transazione prevista dall'art. 212 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

500 2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario o della transazione da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione ai sensi del comma 1 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza del Foro di

505 Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

### **TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

**Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente,  
previdenza e assistenza.**

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente verso i propri  
510 dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. e  
territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i  
lavori e dovrà dimostrare di aver effettuato i relativi versamenti  
contributivi.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le leggi ed i  
515 regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei  
lavoratori le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,  
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste  
per i dipendenti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente  
520 articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito  
maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede,  
in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia  
definitiva.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini  
525 retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel  
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed  
aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i  
lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale  
530 dipendente, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori  
le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo

importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 11 del Codice e dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

### **Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 ovvero eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento [eventualmente integrato come al punto a) e/o b)] e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto 1 formano parte integrante del presente contratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi dell'art. 96 comma 2 del d.lgs. n. 81/2008, ciò costituendo in particolare, l'adempimento previsto dall'art. 26 comma 3 del medesimo decreto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,  
560 previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».

565 6. *L'appaltatore risulta essere in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in una delle categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III, in conformità a quanto disposto dall'art. 27, co. 15, d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.]*

#### **Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e Protocollo di**

570

#### **Legalità**

1. *Non viene acquisita la documentazione antimafia di cui all'art. 84 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, trattandosi di contratto il cui valore complessivo non è superiore a € 150.000,00.]*

2. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al  
575 Protocollo di legalità perfezionatosi in data 9/10/2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

580 3. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i. In tale caso, sarà applicata a

carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva,  
585 anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il  
maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante  
automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo  
importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

4. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in  
590 altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda  
la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto,  
previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del  
subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,  
successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto,  
595 informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.  
159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di  
subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a  
carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva,  
anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o  
600 del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme  
provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia  
all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementalmente della  
sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite  
dalla Prefettura.

605 5. L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante  
l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni  
eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

6. *L'appaltatore si obbliga a rendere disponibile su piattaforma  
elettronica, entro il venerdì di ciascuna settimana le ditte, i mezzi ed il  
610 personale, compreso il personale in distacco, che verrà presumibilmente  
impiegato nella settimana lavorativa successiva, in modo da consentire  
alle Forze di Polizia (FF.PP.) gli opportuni controlli periodici. Lo stesso  
appaltatore si impegnerà a nominare un referente di cantiere,*

responsabile del tempestivo aggiornamento del "rapporto giornaliero di  
615 cantiere" (senza il quale non è consentito l'accesso in cantiere) in  
formato elettronico, contenente l'elenco nominativo del personale, dei  
mezzi e delle ditte che a qualsiasi titolo operano nel cantiere, al fine di  
consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche  
attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del d.lgs. 6  
620 settembre 2011, n. 159. I dati raccolti saranno trasmessi in tempo reale  
al database del portale Web messo a disposizione dalla stazione  
appaltante ed andranno ad aggiornare eventualmente le presenze di cui  
al settimanale di cantiere, in caso di intervenute variazioni rispetto al  
prospetto previsto. I controlli potranno essere estesi anche ai dormitori  
625 e alle sale mensa, per i quali vige l'obbligo di comunicazione entro 24  
ore alla Questura del luogo (art. 109 T.U.L.P.S.). Attraverso opportuni  
livelli di autorizzazione, i dati inseriti nel portale relativi alle presenze  
giornaliere potranno essere modificati solo da personale addetto  
appartenente all'appaltatore.

630 7. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà riportare ogni utile e dettagliata  
indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta  
incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi, dell'impresa e/o di eventuali  
altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o  
assimilabile, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi e relative  
635 qualifiche di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni  
all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per  
altro motivo.

8. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie  
ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno  
640 identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere  
giustificerà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di  
Polizia.

9. L'inosservanza degli obblighi del presente articolo comporta:

– in sede di primo accertamento da parte del Gruppo interforze,  
645 l'applicazione di una penale pari all'1 % dell'importo del contratto e  
comunque in misura non superiore ad € (5.000 cinquemila/00);

– in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo interforze,  
l'applicazione di una penale pari al 2 % dell'importo del contratto e  
comunque in misura non superiore ad € 10.000 (diecimila/00);

650 – in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo interforze,  
l'applicazione di una penale pari al 3% dell'importo del contratto e  
comunque in misura non superiore ad € 15.000 (quindicimila/00) e la  
risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1356 del Codice  
civile.

655 10. Nel caso in cui il presente appalto venga selezionato ai fini del  
monitoraggio da parte del Tavolo di cui all'articolo 9 del Protocollo, il  
"Referente di cantiere" dell'opera monitorata dovrà trasmettere  
settimanalmente alle Casse Edili/Edilcasse uno stralcio del "Settimanale  
del cantiere" che contenga l'indicazione delle imprese e i nominativi dei  
660 dipendenti impegnati nella settimana di riferimento con le relative  
qualifiche professionali. I dati devono comprendere anche i titolari di  
partite IVA senza dipendenti e le eventuali variazioni rispetto a dati già  
inseriti.

11. L'appaltatore si impegna ad assicurare che il personale presente in  
665 cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui  
all'art. 15 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante gli ulteriori dati  
prescritti dall'art. 5 della l. 136/2010, anche ai fini della rilevazione  
oraria della presenza; per i lavoratori dipendenti lo stesso documento  
sarà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro; la  
670 disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e  
controllo sui luoghi di lavoro.

12. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta:

– in sede di primo accertamento da parte del Gruppo interforze,

l'applicazione di una penale pari all'1% dell'importo del contratto e  
675 comunque in misura non superiore ad € (5.000 cinquemila/00);

- in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo interforze,  
l'applicazione di una penale pari al 2 % dell'importo del contratto e  
comunque in misura non superiore ad € 10.000 (diecimila/00);

- in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo interforze,  
680 l'applicazione di una penale pari al 3% dell'importo del contratto e  
comunque in misura non superiore ad € 15.000 (quindicimila/00) e la  
risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1356 del Codice  
civile.

13. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria,  
685 l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione  
appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro,  
prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga  
avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei  
confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

690 14. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei  
contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque  
titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle  
forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad  
assumere l'obbligo di cui al comma precedente.

695 15. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla  
stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si  
siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore,  
degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha  
natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo  
700 inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente  
contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici  
amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni  
relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta

misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto  
705 dall'art. 317 del c.p.

16. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa,  
di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei  
componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata  
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno  
710 dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-  
ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p.,  
353 c.p. e 353-bis c.p.

17. L'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente  
alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei  
715 certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in  
particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del  
certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale  
e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

18. L'operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla  
720 stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione dei lavori, a non  
celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che  
possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento,  
sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e  
quindi farla presente alla stazione appaltante.

725 19. La risoluzione del contratto o del subcontratto nei casi previsti dal  
Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o  
risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni  
eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste.

#### **Articolo 20. Subappalto.**

730 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto  
dell'articolo 119 del Codice dei Contratti e s.m.i., i lavori che l'appaltatore

ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle  
735 norme di legge in vigore.

2 *bis*. Con riferimento alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, co. 53, della l. n. 190/2012, non è consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d.  
740 subappalto a cascata) ai sensi dell'art. 119, co. 17, del d.lgs. n. 36/2023.

2 *ter*. Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del d.lgs. n. 36/2023, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle lavorazioni da effettuare, non è consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso  
745 dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata).

3. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 2.

4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 119,  
750 commi 1 e 2, del Codice dei contratti.

5. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate dall'art. 119, co. 11, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i.

6. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della  
755 effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, con le modalità previste dall'art. 35 commi dal 28 al 34 del d.l. 4 luglio 2006, n.

760 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, e s.m.i.

7. Le imprese subappaltatrici sono obbligate ad essere in possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con un punteggio non inferiore a 15 (quindici) punti ovvero dell'attestazione di qualificazione SOA in una delle  
765 categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III.

#### **Articolo 21. Garanzia definitiva.**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'appaltatore è esentato dal presentare apposita garanzia definitiva ai  
770 sensi dell'art. 53 comma 4 del d.lgs. n. 36/2023, in considerazione della circostanza che *l'operatore economico cui viene affidato l'incarico risulta aver già svolto in passato – nel rispetto del principio di rotazione – altri incarichi professionali regolarmente espletati, denotando pertanto una tendenza ad onorare le obbligazioni contrattuali*].

#### **775 Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.**

1. Ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del Codice dei Contratti, l'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei  
780 lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di

cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero \_\_\_\_\_ in data 785 \_\_\_\_\_ e avente decorrenza dalle ore \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e scadenza, a seguito dell'ultimo rinnovo, \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società \_\_\_\_\_ agenzia di \_\_\_\_\_ per un massimale di € \_\_\_\_\_ = (diconsi Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_).

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità 790 civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ e avente decorrenza dalle ore \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e scadenza, a seguito dell'ultimo rinnovo, \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società \_\_\_\_\_ agenzia di \_\_\_\_\_ per un massimale di € \_\_\_\_\_ = (diconsi Euro 795 \_\_\_\_\_/\_\_\_\_).

4. L'Appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del presente contratto le polizze di cui sopra e a mantenerle efficaci e valide.

### **Articolo 23. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.**

800 1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013, da 805 ultimo modificato dal d.P.R. n. 81/2023 e quelli previsti dal Codice di comportamento interno, da ultimo modificato con la deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13 aprile 2023.

2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n.62/2013, copia del  
810 codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei  
815 dipendenti pubblici e al Codice di comportamento interno approvato con la deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a  
820 dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **Articolo 24. Trattamento dei dati personali.**

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal  
825 Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a  
830 soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5

del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel  
835 Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate  
misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei  
dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso ac-  
cidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fi-  
siche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

840 3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i  
dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione  
economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli  
obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e  
trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

#### 845 **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.**

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso,  
ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma  
depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

850 - il capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n.  
145, per quanto applicabile;

- la determinazione dirigenziale n. .... del .....

- la dichiarazione di tracciabilità di cui all'art. 12-*bis*;

855 - l'offerta tecnica;

- le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta;

- l'elenco prezzi unitari;

- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del  
presente contratto;

860 - il prezzario del Comune della Regione Veneto 2025, a seconda degli

ambiti territoriali di competenza;

- gli elaborati tecnici e grafici progettuali;

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza;

- il cronoprogramma;

865

## **Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento**

### **fiscale.**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico

870 dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data del certificato di regolare esecuzione.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla registrazione del presente contratto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 26.04.1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Il presente contratto, che consta di n. \_\_\_\_ pagine, questa compresa, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia, \_\_\_\_\_

Il legale rappresentante dell'Appaltatore

885 \_\_\_\_\_

*(firmato digitalmente)*

Il Dirigente della Stazione appaltante

arch./ing./dott. \_\_\_\_\_

*(firmato digitalmente)*

890 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sig./la sig.ra  
\_\_\_\_\_, quale legale rappresentante della società \_\_\_\_\_,  
dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 6,  
12bis, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 23 del presente contratto.

Il legale rappresentante dell'Appaltatore

895 \_\_\_\_\_

*(firmato digitalmente)*

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.  
d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione  
documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente  
900 documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del  
d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*